

Causa T-29/93

Antonio Calvo Alonso-Cortés
contro
Commissione delle Comunità europee
«Irricevibilità»

Ordinanza del Tribunale (Quinta Sezione) 14 dicembre 1993 II - 1391

Massime dell'ordinanza

1. *Dipendenti — Ricorso — Presupposti di ricevibilità — Atto impugnabile — Possibilità di esame d'ufficio da parte del giudice*
(Statuto del personale, art. 91)
2. *Dipendenti — Ricorso — Atto arrecante pregiudizio — Nozione — Comunicazione inviata ad un dipendente per informarlo della sospensione del procedimento di trasferimento al regime comunitario dei suoi diritti a pensione maturati nell'ambito di un regime nazionale fino alla fissazione delle modalità di trasferimento da parte delle istituzioni nazionali — Esclusione*
(Statuto del personale, art. 91; allegato VIII, art. 11, n. 2)
3. *Dipendenti — Ricorso — Scopo — Ingunzione alla Commissione di avviare un procedimento per inadempimento — Irricevibilità*
(Trattato CEE, artt. 169 e 179; Statuto del personale, art. 91)

4. *Ricorso d'annullamento — Atti impugnabili — Rifiuto della Commissione di avviare un procedimento per inadempimento — Esclusione (Trattato CEE, artt. 169 e 173)*

1. L'esistenza di un atto impugnabile con ricorso d'annullamento ai sensi dell'art. 91 dello Statuto costituisce un presupposto essenziale di ricevibilità del ricorso, il cui difetto può essere rilevato d'ufficio dal giudice.
2. Costituiscono atti impugnabili ai sensi dell'art. 91 dello Statuto i provvedimenti che producono effetti obbligatori tali da incidere sugli interessi del ricorrente, modificando in modo tipico la situazione giuridica di quest'ultimo e fissando definitivamente la posizione dell'istituzione.

Ciò non vale per la comunicazione inviata dall'amministrazione ad un dipendente per informarlo del diniego espresso da una cassa pensioni nazionale di procedere al trasferimento dei diritti a pensione maturati nel regime nazionale verso il regime comunitario e della propria intenzione di sospendere e di rinviare l'esame della domanda dell'interessato.

Infatti, in quanto dall'art. 11, n. 2, dell'allegato VIII dello Statuto discende che l'istituzione comunitaria può procedere essa stessa al trasferimento dei diritti a

pensione e può riconoscere e determinare il numero delle annualità da prendere in considerazione soltanto dopo che lo Stato membro interessato ha fissato le modalità del trasferimento, tale rinvio non equivale ad una decisione definitiva di rigetto della domanda del ricorrente, poiché l'istituzione ha fatto salva la possibilità di proseguire il procedimento avviato ai sensi dell'art. 11, n. 2, dell'allegato VIII dello Statuto fino alla fissazione, da parte dello Stato membro interessato, delle modalità necessarie per procedere al trasferimento dei diritti a pensione.

3. Il giudice comunitario è incompetente a conoscere di un ricorso basato sugli artt. 91 dello Statuto e 179 del Trattato, le cui conclusioni siano intese non a contestare la legittimità di un atto arrecante pregiudizio ai sensi dell'art. 91, n. 1, ma ad ottenere che la Commissione sia condannata a far uso dei poteri di cui dispone in qualità di istituzione ai sensi dell'art. 169 del Trattato.
4. È irricevibile il ricorso d'annullamento proposto da una persona fisica o giuridica avverso la decisione della Commissione di non avviare, nei confronti di uno Stato membro, un procedimento per l'accertamento di un inadempimento.